



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicola La Mantia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2455/2018 R.G. promossa da:

_____ con il patrocinio degli avv. _____ e _____, con elezione di domicilio in _____ presso l'avv. _____
ATTORE

contro:

BANCO _____, con il patrocinio degli avv. MONTEROSSO TITO e _____, con elezione di domicilio in _____ presso l'avv. MONTEROSSO TITO;
CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 21.5.2019, che qui si intendono richiamate.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato _____, n.q. di legale rappr.te _____, ha convenuto in giudizio il banco _____ e, premesso di intrattenere un rapporto di conto corrente sin dal 1994, ha eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, l'illegittima applicazione dell'anatocismo, la unilaterale modifica delle condizioni contrattuali da parte della banca in assenza di accordo. Per tali motivi l'attore ha chiesto, previo ricalcolo del saldo, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pretese o trattenute.

Si è costituita la banca convenuta per eccepire, in via preliminare l'esistenza di un precedente giudicato tra le parti e, nel merito, l'infondatezza della avversa domanda.

Concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc e rigettata la richiesta di CTU, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e decisione ex art.281 sexies cpc.



Così ricostruiti i fatti di causa è opinione di questo Decidente che l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art.2909 cc tempestivamente avanzata dalla banca convenuta sia fondata e meriti di essere accolta.

Risulta, invero, documentato e non contestato, che l'attore, con precedente atto di citazione notificato in data 18-24.6.2015, ha già adito questa AG per avanzare le medesime domande proposte nel presente giudizio.

Il giudizio previamente introdotto è stato definito con sentenza n.3935/17, ormai passata in giudicato, con la quale il Giudice, preso atto della carenza documentale, ha rigettato le domande proposte dall'attore.

Per come correttamente eccepito dalla banca convenuta, l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, nonché alla soluzione della questione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, impedisce il riesame del medesimo punto, anche in ossequio al principio secondo il quale l'autorità del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, bensì anche le questioni non dedotte in giudizio e che costituiscono un presupposto logico ed essenziale ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (ex multis, Cass. civ. n. 3187/2015; Cass. civ. n. 20054/2013).

La sussistenza dell'ostacolo rappresentato dal precedente giudicato si radica nella considerazione che nel precedente giudizio il Giudice ha proceduto ad un esame del merito della controversia, anche se esauritosi nel riscontrare la carenza probatoria. Ed invero, una volta che si è proceduto all'esame del merito, non è più possibile riproporre la medesima causa, anche se la prima è stata rigettata per difetto di prova.

La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile ex art.2909 cc.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta liquidate in complessivi euro per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc.

Così deciso in data 21/05/2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

il Giudice

Dott. Nicola La Mantia

